

Relazione illustrativa

Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

1. Lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri è stato elaborato per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale articolo dispone che le amministrazioni dello Stato debbono provvedere a ridimensionare i propri assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale.

Lo schema di regolamento attua tale adempimento inserendosi **nel solco di un ampio processo di razionalizzazione già intrapreso** dall'Amministrazione degli Esteri negli ultimi anni che ha visto in particolare, in adempimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 404, una riorganizzazione degli assetti del Ministero degli Affari Esteri e riduzione delle dotazioni organiche, attuata con Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e il contestuale avvio della revisione della rete degli Uffici consolari all'estero.

Le **strutture dirigenziali di primo livello** del MAE erano 21 prima dell'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 in attuazione della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 404. A seguito di tale intervento, le medesime sono state ridotte a 18, cui si è aggiunta la figura del Vice Segretario Generale/Direttore Politico. La riduzione complessiva del 20% delle strutture di primo livello che questa Amministrazione deve operare ai sensi del citato articolo 74 del Decreto legge n. 112/ 2008 comporta la soppressione di 2 unità, tenuto conto della riduzione di 2 unità già effettuata. Il presente schema di regolamento assolve pienamente a tale adempimento, provvedendo anzi, nell'ambito di un nuovo modello organizzativo, alla soppressione di 5 Direzioni generali e del posto di Vice Segretario generale/Direttore Politico, come illustrato al successivo punto 3.

Analoghe considerazioni valgono per le **strutture dirigenziali di secondo livello**, rispetto alle quali l'Amministrazione, ai sensi del predetto articolo 74 del decreto legge 112/2008 deve operare una riduzione pari al 15%. Dal totale di 113 uffici presenti prima della riduzione già operata ai sensi dell'art. 1 comma 404, della Legge Finanziaria per il 2007, occorrerebbe quindi sopprimere 17 uffici. Tenuto



conto di 7 uffici già soppressi con il DPR 258/2007 il presente regolamento opera pertanto una riduzione pari a 10 uffici che porta le strutture di secondo livello a 96.

Si ricorda inoltre che il MAE ha già provveduto, ai sensi del richiamato articolo 74, comma 1, lett. a e c, ad una ulteriore rideterminazione delle **dotazioni organiche** del Ministero, attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009. Tale riduzione viene ora recepita nel presente provvedimento.

Il MAE ha già debitamente adempiuto all'altro obbligo previsto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1, lettera b), come emerge dalla Relazione al Conto Annuale 2008, la quale illustra la riduzione già determinatasi del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico - strumentali in misura maggiore del richiesto 10%, come risulta dalla tabella in all. 1. A seguito di tale flessione, la percentuale di detto personale sul totale si attesta attualmente al 12,59 %.

L'ulteriore riduzione del personale addetto a mansioni di supporto attesa dalla riduzione dei Centri di spesa prevista dal presente provvedimento potrà essere misurata in sede di relazione al conto annuale degli anni successivi.

Ulteriori precisazioni sulle misure sopradette sono contenute nella relazione tecnica che accompagna il presente regolamento, che non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato (ai fini della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009, "Istruttoria degli atti normativi del Governo", 09A03923).

Il presente schema di DPR è presentato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, in coerenza con il disegno generale della riforma attualmente in corso nella Pubblica Amministrazione.

Il presente provvedimento di riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali sarà completato dalla necessaria revisione della disciplina delle loro articolazioni interne di livello dirigenziale, con decreto del Ministro degli affari esteri, e da altri adeguamenti normativi, come di seguito illustrato.

2. Nell'adempiere allo specifico obbligo di legge, con lo schema di regolamento l'Amministrazione degli affari esteri coglie l'occasione per dotarsi di un nuovo assetto organizzativo, più adeguato alla natura globale delle sfide della realtà contemporanea.

Tematiche quali la sicurezza, il terrorismo, la criminalità transnazionale, la proliferazione nucleare, la povertà e lo sviluppo, il clima, l'energia, la stabilità del sistema economico-finanziario hanno natura globale e richiedono oggi risposte collettive e integrate. Appare quindi necessario per l'Amministrazione degli affari esteri dotarsi di strutture in grado di farsi portatrici di una visione non "settoriale" ma complessiva di tali fenomeni. Analogamente, la nuova dimensione dei mercati globalizzati postula l'esigenza di un approccio "di sistema" alla promozione



all'estero delle diverse componenti del mondo non solo economico-finanziario, ma anche culturale del Paese. La sfida della competitività si pone oggi infatti non al livello della singola impresa ma del posizionamento del sistema Paese nel suo insieme sui mercati internazionali, e lo stesso dicasi per quanto riguarda la promozione della cultura italiana all'estero, coinvolgendo in un approccio sinergico i diversi attori del "sistema Italia": Amministrazioni statali ed Enti territoriali, imprese, enti culturali ed Università, che – all'estero – sono guidati dal Ministero degli Affari Esteri con il supporto della rete di cui essa è gestore. Ne deriva l'esigenza di un'apposita Direzione Generale, chiamata ad assicurare la coerenza della promozione complessiva con l'estero del Paese e delle sue componenti.

E' dalla constatazione di queste esigenze che è motivata la rimodulazione degli assetti organizzativi del Ministero degli affari esteri di cui al presente Regolamento. In particolare, traendo anche spunto dalle esperienze maturate presso i Ministeri degli esteri di importanti *partners* occidentali, quali la Francia, la Germania, il Regno Unito, ed affrontando alcune criticità rilevate nel funzionamento nella pratica della struttura attuale, caratterizzata da 19 Centri di responsabilità con competenze tematiche o geografiche e posti su un piano di parità, l'Amministrazione centrale viene ora ad articolarsi in un numero più contenuto di Direzioni Generali. Ciascuna di esse sarà portatrice di un'ampia visione "globale" nei settori di rispettiva competenza, e potrà più agevolmente interagire con le altre strutture. Questo, nell'intento di evitare un eccessivo frazionamento delle competenze ovvero la sovrapposizione delle stesse.

Il provvedimento consente così una significativa riduzione dei Centri di Spesa e nel contempo permette "economie di scala" nell'impiego delle risorse umane e strumentali (servizi ausiliari, contabili, di segreteria, ecc.).

3. Il numero delle Direzioni Generali del Ministero viene così, innanzitutto, ridotto, da 13 ad 8, procedendo ad accorpamenti di competenze, ed in particolare ricomprendendo quelle ora attribuite alle Direzioni Generali geografiche all'interno delle competenze delle nuove Direzioni Generali tematiche. Le 5 Direzioni Generali soppresse rientrano tra quelle la cui titolarità è affidata ai sensi del DPR 18/67 a personale della carriera diplomatica. Tra le novità dell'impianto si sottolineano in particolare la creazione di una Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, e di una Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, che annoverano tra le loro competenze anche la promozione dei rapporti bilaterali, in tutti i settori, con determinate aree geografiche. Ulteriore novità è data dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese che comprende la promozione culturale e scientifica ed il sostegno alla proiezione estera delle imprese e delle altre realtà produttive italiane. Le competenze relative all'integrazione europea ed ai rapporti bilaterali in tutti i campi con i Paesi membri dell'Unione Europea e dei candidati dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, nonché i Paesi dei Balcani viene inoltre affidata ad un'unica Direzione Generale per l'Unione Europea.



Nel nuovo assetto, le funzioni attualmente svolte dal Vice Segretario Generale/Direttore Politico saranno assorbite dal Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, al quale spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale. Alla decurtazione delle Direzioni Generali si aggiunge pertanto la **soppressione della posizione del Vice Segretario Generale/Direttore Politico.**

All'interno delle 8 Direzioni Generali previste nel nuovo assetto, ciascuna caratterizzata da estese competenze, i Direttori Generali saranno coadiuvati, con riguardo ai diversi settori di attività, da **Vice Direttori Generali/Direttori centrali**, nominati tra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica. Fanno eccezione due Vice Direttori Generali, rispettivamente presso la Direzione Generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni presso le quali sono previsti, oltre ai Vice Direttori Generali appartenenti alla carriera diplomatica, anche un Vice Direttore Generale appartenente alla dirigenza amministrativa del MAE. Ciascun Direttore generale può essere coadiuvato da Vice Direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice Direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro Plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.

La figura di Vice Direttore generale è già esistente in quanto prevista dall'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e con un proprio tradizionale e ben consolidato ruolo all'interno della struttura del MAE. L'ulteriore denominazione di Direttori centrali (nel caso del personale diplomatico) ne evidenzia il rilievo e l'autonomia anche nei rapporti con gli interlocutori esterni, anche a livello internazionale. Essi non sono titolari di strutture, né di livello generale, né di livello non generale, e pertanto il conferimento di tali incarichi non produce effetti sul numero di uffici dirigenziali.

I Vice Direttori Generali/Direttori Centrali sono chiamati ad esercitare nei rispettivi ambiti di competenza loro affidati dal Ministro funzioni di orientamento e coordinamento dell'attività degli uffici all'interno delle Direzioni Generali, seguendo l'indirizzo strategico impresso dal rispettivo Direttore Generale ed in raccordo - ove opportuno - con il Direttore Generale di volta in volta competente. I Vice Direttori Generali / Direttori Centrali sono nominati ai sensi del predetto articolo 16, commi 5 e 10 del DPR 18/1967, con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Il più ampio ricorso, che pertanto è ora previsto, al ruolo ed alla figura dei Vice Direttori Generali, permetterà tra l'altro di valorizzare al meglio le professionalità dei funzionari nel grado di Ministro Plenipotenziario e di Consigliere d'Ambasciata.

Un'ulteriore innovazione è rappresentata dalla creazione di un Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati. L'attuale Unità per il



contenzioso diplomatico e i trattati (di secondo livello) tornerà ad essere una struttura dirigenziale di primo livello, rafforzata nelle sue competenze che vengono estese anche a compiti di consulenza e gestione del contenzioso dell'Amministrazione con soggetti esterni, attualmente ripartiti tra diverse Direzioni Generali.

4. Lo schema di regolamento prevede poi una Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, che tratterà in una ottica di coerenza le materie attinenti alle risorse umane e finanziarie del Ministero.

La gestione, poi, dei finanziamenti alle sedi all'estero e relativi controlli (anche nell'ottica dello schema di Regolamento già in itinere in materia di semplificazione e autonomia finanziaria e gestionale delle sedi all'estero), la gestione del patrimonio immobiliare all'estero e la manutenzione delle dotazioni, lo sviluppo tecnologico, informatico e delle comunicazioni, saranno assicurati in maniera organica dalla Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni, nella quale confluiranno anche le funzioni attualmente svolte dal Servizio per l'Informatica, l'Informazione e la Cifra, struttura di primo livello che viene pertanto soppressa.

E' in particolare tra le posizioni apicali di queste due Direzioni Generali che troveranno inserimento gli importanti contributi professionali dei **Dirigenti di prima e seconda fascia del Ministero**. In particolare:

- il Direttore Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni sarà nominato tra i Dirigenti di prima fascia del Ministero, assistito da due Vice Direttori Generali di cui uno sarà nominato tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero.
- presso la Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165/ 2001, tra i Dirigenti di prima fascia del Ministero, un Dirigente di prima fascia per il coordinamento del bilancio, la cui presenza è motivata dall'opportunità di affiancare al Direttore Generale, nominato tra i gradi apicali della carriera diplomatica, una professionalità specifica tra quelle offerte nell'ambito della dirigenza di prima fascia del Ministero;
- presso la stessa Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, uno dei due Vice Direttori Generali che coadiuveranno il Direttore Generale sarà nominato tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero;

Come previsto dall'articolo 7 del presente regolamento, saranno apportati entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, gli **adeguamenti** al DPR 10 agosto 2000, n. 368 concernente **l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale non appartenenti alla carriera diplomatica**, derivanti dalle misure di riorganizzazione adottate con il DPR 258/2007



e con il presente provvedimento, per effetto dei quali i posti di funzione già ridotti sono pari a 1 posto di prima fascia ed un posto di seconda fascia. Gli organici della dirigenza amministrativa sono stati già rideterminati con il citato DPR 258/2007 e recepiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009.

5. La riorganizzazione lascia invece **sostanzialmente inalterate altre esistenti strutture**, come la Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero il cui funzionamento non richiede al momento particolari adattamenti. Il Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale accentua invece le sue competenze in materia di informazione pubblica.

6. Alla previsione di strutture centrali più compatte si accompagna una semplificazione del *modus operandi* dell'Amministrazione, anche con l'introduzione di innovative **clausole di flessibilità e di verifica**.

Innanzitutto, la configurazione del Consiglio di Amministrazione è più snella ed operativa: tale organo consoliderà un proprio ruolo centrale venendo chiamato ad esprimere valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero. Ai lavori del Consiglio, più circoscritto in quanto a numero di partecipanti, potranno nondimeno essere chiamati ad intervenire di volta in volta il Capo di Gabinetto (su incarico del Ministro), il Vice Segretario Generale, i Capi Servizio e il Dirigente Generale per il Bilancio.

E ancora, in coerenza con quanto appena esposto, le competenze in materia di relazioni bilaterali con i singoli Paesi o gruppi di Paesi, suddivise tra la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, la Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali e la Direzione Generale per l'Unione Europea, potranno essere modificate con decreto ministeriale, per rispondere a nuove esigenze legate al continuo evolversi dell'attualità internazionale, al possibile emergere di crisi regionali, a priorità di carattere politico o economico, ecc.

Per l'attribuzione degli incarichi, poi, si prevede che per esigenze straordinarie e temporanee di servizio sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la responsabilità di uffici e segreterie di Sottosegretari di Stato e di Direttori Generali possa essere affidata a Segretari di Legazione. Tale disposizione amplia i margini di flessibilità nell'impiego delle professionalità presenti all'interno della carriera diplomatica.

E' infine prevista, conformemente all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 una clausola di verifica del funzionamento della riorganizzazione delle strutture: entro 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento,



l'Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, effettua una valutazione dei risultati acquisiti.

7. Lo **strumento normativo adottato** è il regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, attesa la necessità di procedere alla riorganizzazione degli uffici del Ministero con l'individuazione di quelli di livello dirigenziale generale (art. 17, comma 4 bis, lett.b).

Lo schema di regolamento procede al riordino, abrogando e sostituendo il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'articolo 12 sulla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, e fatti salvi gli effetti abrogativi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del medesimo DPR 258/2007.

In ordine alla **scelta della tecnica legislativa adottata**, va rilevato che la stessa si è resa necessaria in considerazione dell'esigenza di intervenire, in ossequio agli obblighi previsti dal citato articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proprio sulla disciplina attualmente dettata, come testé richiamato, con un DPR (258/2007). La sostituzione sostanzialmente integrale di tale decreto, poi, assicura una più agevole comprensione del nuovo assetto, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di semplificazione e chiarezza dei testi normativi.

Per completare il quadro della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, il nuovo regolamento sarà seguito dalla revisione della disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale, in sostituzione dell'attuale decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbraio 2008, n. 034/ 0203. Tale **disciplina di secondo livello**, a seguito dell'accorpamento sopra delineato delle Direzioni Generali e della razionalizzazione delle modalità di funzionamento della struttura, comporterà la riduzione degli uffici di livello non dirigenziale dagli attuali 106 a 95, in ossequio al sopra ricordato articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1, lettera a).

Si procederà successivamente, con decreto del Ministro degli Affari esteri, a rivedere l'individuazione delle **sezioni** interne delle unità dirigenziali, attualmente disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri dell'11 giugno 2008, n. 034/ 180 bis.

In ragione, quindi, del nuovo assetto organizzativo e delle funzioni attribuite, come sopra indicato, a funzionari della dirigenza, altri adeguamenti andranno effettuati con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari

esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266", che dovrà essere adeguato al nuovo assetto introdotto con il presente regolamento.

Restano disciplinati dalla vigente normativa gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233). La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo resta disciplinata dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. Passando all'illustrazione di dettaglio dell'articolato si precisa quanto segue.

L'Articolo 1 elenca al comma 1 le strutture di primo livello in cui si articola l'Amministrazione centrale del MAE, esclusi gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Le strutture di primo livello sono nel numero di 13 tra cui 8 Direzioni Generali. I commi da 2 a 4 disciplinano il conferimento degli incarichi di Vice Direttore Generale / Direttore Centrale e di un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Gli Articoli 2, 3 e 4 descrivono rispettivamente le funzioni del Segretario Generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero. La disciplina è sostanzialmente la medesima di quella già vigente fatta salva la sopra delineate eliminazione della posizione di Vice Segretario Generale/Direttore Politico.

L'Articolo 5 disciplina le competenze delle 8 Direzioni Generali: Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza; Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali; Direzione Generale per l'Unione Europea; Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie; Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo; Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione; Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni. L'ultimo alinea del comma 1 prevede le suaccennate competenze primarie del Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza.

L'Articolo 6 disciplina i Servizi: il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nonché il Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati le cui funzioni sono state sopra descritte.

L'articolo 7 disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 8 mantiene la disciplina già vigente per i comitati che il Ministro può istituire, qualora necessario, con proprio decreto, per l'esame di questioni



inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici. La disposizione non comporta oneri per l'erario.

L'articolo 9 disciplina il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale richiamando il vigente articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al quale vengono apportate modificazioni formali dovute a cambi di denominazioni delle Direzioni Generali e Servizi. E' inoltre introdotta la suaccennata clausola di flessibilità per gli incarichi ai Segretari di Legazione.

L'articolo 10 prevede, come sopra indicato, che, conformemente al termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento l'Amministrazione effettui una valutazione dei risultati conseguiti, per gli eventuali aggiustamenti.

Ai sensi dell'articolo 11 stabilisce che l'Amministrazione adotterà un DPR per i necessari adeguamenti al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368. Al comma 2 sancisce la rideterminazione delle dotazioni organiche a suo tempo effettuata, con D.P.C.M. 29 maggio 2009 per le dotazioni organiche emanato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere a) e c) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 12 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, salvo il suo articolo 12 sulla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, ancora in corso. Sono altresì fatti salvi gli effetti abrogativi dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258.



RELAZIONE TECNICA

A corredo della relazione illustrativa dello schema di regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri, la presente relazione tecnica fornisce illustrazione analitica degli interventi effettuati con riferimento a ciascuna delle misure indicate dall'articolo 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare:

a) con riferimento alla lettera a) del predetto articolo 74, comma 1, la quale richiede *“una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore rispettivamente al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti”*, si osserva quanto segue.

- per quanto riguarda gli *uffici dirigenziali di livello generale*, l'Amministrazione ha già operato una riduzione da 21 a 18 uffici, con il D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258 in ossequio alla legge 27 dicembre 2006, n. 294, art. 1, comma 404. Tenendosi conto di tale riduzione, come previsto dal comma 4 del predetto art. 74, l'Amministrazione sarebbe ora tenuta, come peraltro era già stato indicato nella relazione tecnica di accompagnamento al DPCM 29 maggio 2009, pubblicato nella GU n. 208 dell'8 settembre 2009, a sopprimere 2 uffici dirigenziali di livello generale, riducendo pertanto le strutture dirigenziali generali da 18 a 16.

Il presente schema di regolamento prevede la soppressione di 5 strutture dirigenziali generali corrispondenti a 5 Direzioni Generali: il totale delle strutture dirigenziali di livello generale passa pertanto da 18 a 13 (anziché a 16). Si richiama per completezza che le altre modifiche introdotte dallo schema di regolamento si compensano tra di loro, in termini di numero di strutture dirigenziali generali, infatti: la soppressione del Servizio per l'Informatica, la Cifra e le Comunicazioni è bilanciata dalla trasformazione in ufficio dirigenziale di livello generale del Servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, che è attualmente una struttura di secondo livello.

La tabella che segue fornisce un riepilogo della nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione centrale.

Uffici dirigenziali di livello generale (DPR 258/ 2007)	Uffici Dirigenziali di livello generale (SDPR)
Segreteria Generale	Segreteria Generale
Cerimoniale	Cerimoniale
Ispettorato Generale	Ispettorato Generale
13 Direzioni Generali	8 Direzioni Generali
Servizio Stampa e Informazione	Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale
Servizio per l'Informatica, le comunicazioni e la cifra	//////////
//////////	Servizio per gli Affari Giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati
TOT 18	TOT 13



Ciò detto per quanto riguarda le strutture dirigenziali di livello generale, si segnala che viene anche soppressa una posizione dirigenziale di livello generale, *che non prevede la titolarità di una struttura*, ossia una delle due posizioni attualmente esistenti di Vice Segretario Generale. A fronte di tale soppressione è prevista peraltro l'istituzione di un nuovo posto funzione dirigenziale di livello generale, parimenti *senza struttura*, quello del Dirigente di prima fascia coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio all'interno della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione.

Ciò premesso sulla decurtazione degli uffici dirigenziali di livello generale, si osserva, per completezza del quadro di insieme, che lo schema di regolamento in esame prevede il conferimento di un maggior numero di incarichi di *Vice Direttore Generale*, che acquisiscono la denominazione di *Vice Direttori Generali - Direttori Centrali*. I *Vice Direttori generali / Direttori Centrali* saranno tutti funzionari della carriera diplomatica, salvo per due casi. Si prevede, per esigenze funzionali, che si passerà dagli attuali 13 incarichi di *Vice Direttore Generale* ad un massimo di 20 incarichi di *Vice Direttori Generali - Direttori Centrali*, con un aumento pertanto di 7 unità). Occorre al riguardo segnalare che, come già avviene attualmente per i *Vice Direttori Generali*, tali incarichi non implicheranno in capo ai funzionari prescelti la responsabilità di strutture dirigenziali, né di livello generale, né di livello non generale. Si tratta infatti di incarichi conferiti ai sensi della normativa di settore del MAE, ossia con riferimento all'articolo 16 del DPR 5 gennaio 1967 n. 18 il quale prevede la figura di Vice Direttore Generale, e non ai sensi dell'articolo 19 del D. lgs. 165 / 2001. I funzionari incaricati sono chiamati a svolgere, nei settori di rispettiva competenza, funzioni di coordinamento e di raccordo tra uffici all'interno delle Direzioni Generali. La funzione si rende necessaria a seguito della revisione dell'assetto organizzativo e specie della soppressione di Direzioni Generali geografiche.

L'aumento del numero dei *Vice Direttori Generali / Direttori Centrali* non comporta pertanto alcun aumento di strutture dirigenziali, ma al contrario ne rende possibile la diminuzione prevista dal presente provvedimento. Gli unici aumenti di spesa potranno essere connessi alla corresponsione ai funzionari incaricati come *Vice Direttori Generali / Direttori Centrali* del diverso trattamento economico corrispondente a tale posizione, ai sensi del Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, rispetto al trattamento economico ordinariamente riconosciuto, in base alla stessa normativa, ai funzionari del grado in questione (Ministro Plenipotenziario) in servizio con diverso incarico presso l'Amministrazione centrale. Tali nuovi oneri risultano ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalla rimodulazione delle strutture di livello dirigenziale generale prevista dal presente schema.

- Passando agli *uffici dirigenziali di secondo livello*, l'Amministrazione, ai sensi della stessa lettera a) del comma 1 del predetto articolo 74 del decreto legge 112/2008, deve operare, come sopra detto, una riduzione pari al 15%. Dal totale di 113 uffici presenti prima della riduzione operata con il DPR 258/ 2007 ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 294, art. 1, comma 404, occorrerebbe quindi sopprimere 17 uffici; ma, tenuto conto, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 74, dei 7 uffici già soppressi con il richiamato DPR 258/2007, il presente regolamento provvede ad operare una riduzione pari a 10 uffici che porta pertanto le strutture di secondo livello a 96. La disciplina di tali uffici dirigenziali avverrà con Decreto del Ministro degli Affari Esteri.

La **tabella che si allega (All. 1)** fornisce un riepilogo degli effetti finanziari su base annua e a regime, della nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione centrale e, in particolare, delle variazioni negli oneri per gli incarichi di vertice e di direzione delle strutture sopraindicate, rispetto all'attuale struttura dell'Amministrazione centrale.



In particolare, dalla tabella si può verificare che i risparmi attesi all'atto della rimodulazione degli assetti organizzativi, ammontano complessivamente a euro 306.958 lordi a regime.

Per il computo dei risparmi sono state prese in considerazione le retribuzioni di posizione e di risultato correlate ai nuovi incarichi ed a quelli in diminuzione, comprensive degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Per quanto riguarda il personale appartenente alla carriera diplomatica, viene in rilievo, al riguardo, la differenza (in positivo o in negativo) delle retribuzioni di posizione e di risultato correlate agli incarichi in diminuzione con la posizione che sarà assegnata ai funzionari in questione una volta soppresso il relativo posto in diminuzione (posizione C di funzionario alle dirette dipendenze del Direttore generale). Di converso, per i posti in aumento, il maggior onere, in termini di indennità di posizione e di risultato, è dato dalla differenza tra la posizione C (alle dirette dipendenze) e la posizione C1 connessa con l'incarico di Vice Direttore Generale.

Analogo procedimento è adottato per quanto riguarda il posto di Vice Direttore generale attribuito ad un funzionario della dirigenza amministrativa del MAE, nonché per l'incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

- Sempre con riferimento alla lettera a) dell' articolo 74 del decreto legge 112/2008 si ricorda che esso prevedeva anche che le Amministrazioni procedessero a ridurre *le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale*, in corrispondenza alla riduzione degli uffici. Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla testé richiamata riduzione degli uffici operata con il DPR 258/2007, e avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha adempiuto a tale obbligo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009, il quale disponeva la riduzione di complessivi 16 posti dell'organico della carriera diplomatica nel grado di Consigliere di legazione, grado che permette l'assunzione della titolarità di un ufficio presso l'Amministrazione centrale.

All'esito della riorganizzazione, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Amministrazione provvederà, come previsto ai sensi dell'art. 10 del presente provvedimento, all'adeguamento delle dotazioni organiche in misura corrispondente a quanto previsto dall'articolo 74 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base delle riduzioni previste dal presente Regolamento, tenendo conto delle rideterminazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Saranno così pienamente conseguiti, a regime, i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 74 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

b) Con riferimento alla lettera b) del citato articolo 74 del decreto legge 112/2008, essa prevede come noto che l'Amministrazione debba *“ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico- strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umani eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali”*.

Si osserva in proposito che il Ministero degli Affari Esteri, già in sede di adempimenti derivanti dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva dato dimostrazione del rispetto del limite del 15% di personale adibito a funzioni di supporto, che infatti raggiungeva la percentuale del 14,47%. Con riferimento a tale dato, e come emerge dalla Relazione al Conto Annuale 2008, si è determinata l'ulteriore riduzione del personale in questione in misura maggiore del 10% richiesto dall'articolo 74 (tabella in **all. 2**). A seguito di tale flessione, la percentuale di detto personale sul totale si attesta infatti attualmente al 12,59 %.

Con l'entrata a regime del riassetto previsto dal presente regolamento, a seguito della riduzione dei Centri di spesa si prospetta una nuova riduzione del personale adibito a mansioni di supporto, che potrà essere misurata in sede di relazione al conto annuale degli anni successivi. Tale personale sarà quindi adibito a mansioni istituzionali. Si segnala sin da ora che la riduzione potrà essere significativa in quanto i Centri di spesa che sono attualmente nel numero di 19, si ridurranno di 5 unità, corrispondenti alle Direzioni Generali soppresse, oltre al il Servizio per l'Informatica la Cifra e le Comunicazioni, per un totale, quindi di 6 (mentre il nuovo Servizio per gli Affari Giuridici, il Contenzioso Diplomatico ed i Trattati non sarà Centro di Spesa).

c) Con riguardo alla lettera c) dell'articolo 74 del decreto legge 112/2008, questa impegna come noto l'Amministrazione alla *“rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale”*. A tale proposito si sottolinea che il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009, ha adempiuto a tale obbligo riducendo l'organico complessivo da 4.506 unità a 4.037. Gli organici rideterminati come da tabelle allegate al DPCM sono richiamati nel presente provvedimento.



Uffici dirigenziali di livello generale (DPR 258/ 2007)	Uffici Dirigenziali di livello generale (SDPR)	Retribuzione di posizione e risultato attuali		Retribuzione di posizione e risultato future		Maggiori oneri annui lordi	Risparmi annui lordi
CALCOLO RISPARMI							
Vice Segretario Generale Politico	//////	posizione B1 x 1 VSG	82.678,19	posizione C x 1	50.000,00		
		risultato B1 x 1 VSG	57.019,13	risultato C x 1	34.714,84		
		TOT 1 VSG	139.697,32	tot 1 pos C	84.714,84		54.982,48
13 Direzioni generali	8 Direzioni Generali	posizione B x 5 DG	400.000,00	posizione C x 5	250.000,00		
		risultato B x 5 DG	263.977,45	risultato C x 5	173.574,20		
		TOT 5 DG	663.977,45	TOT 5 pos C	423.574,20		240.403,25
		posizione C1 x 5 VDG	260.891,30	posizione C x 5	250.000,00		
		risultato C1 x 5 VDG	187.460,15	risultato C x 5	173.574,20		
		TOT 5 VDG	448.351,45	TOT 5 pos C	423.574,20		24.777,25
Servizio per l'Informatica, le comunicazioni e la cifra	//////	1 posizione X 1 CS	51.250,00	1 pos x 41.000	41.000,00		
		1 risultato x 1 CS	41.181,40	1 ris x 41.181,40	41.181,40		
		TOT 1 1^ fascia dir struttura	92.431,40	TOT 1 inc.1^ fascia consulenza/studio	82.181,40		10.250,00
		posizione C1 x 1 VCS	52.178,26	posizione C x 1	50.000,00		
		risultato C1 x 1 VCS	37.492,03	risultato C x 1	34.714,84		
		TOT 1 VCS	89.670,29	TOT 1 pos C	84.714,84		4.955,45
TOTALE RISPARMI							
CALCOLO MAGGIORI ONERI							
//////	Servizio per gli Affari Giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati	posizione C x 1	50.000,00	posizione B x 1 VCS	80.000,00		335.368,43
		risultato C x 1	34.714,84	risultato B x 1 VCS	52.795,49		
		TOT 1 pos C	84.714,84	TOT 1 Capo Servizio	132.795,49	48.080,65	
		posizione C x 1	50.000,00	posizione C1 x 1 VCS	52.178,26		
		risultato C x 1	34.714,84	risultato C1 x 1 VCS	37.492,03		
		TOT 1 pos C	84.714,84	TOT 1 VCS	89.670,29	4.955,45	
13 Direzioni generali	8 Direzioni Generali	posizione C x 11	550.000,00	posizione C1x 11 VDG	573.960,86		
		risultato C x 11	381.863,24	risultato C1 x 11 VDG.VDG	412.412,33		
		TOT 11 pos C	931.863,24	TOT 11 pos C1	986.373,19	54.509,95	
		posizione Capo Ufficio x 1	20.000,00	1 pos VDG amm.vo (26.000)	26.000,00		
		risultato Capo ufficio x 1	18.049,20	1 ris VDG amm.vo (18.049,20)	18.049,20		
		TOT 1 2^ fascia dir struttura	38.049,20	TOT 1 VDG 2^ fascia	44.049,20	6.000,00	
TOTALE MAGGIORI ONERI							
						113.546,05	
RISPARMIO NETTO						€	221.822,38
RISPARMIO LORDO AMMINISTRAZIONE						€	306.957,81

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
 concernente gli uffici finanziari

LB

[Signature]
 RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

31 DIC 2009



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica, reca un "Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Esso intende sostituire, abrogandolo, il D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258, concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il ricorso allo strumento regolamentare si rende necessario in quanto si tratta di modifiche da apportare a disposizioni entrate in vigore con analogo strumento.

La disciplina introdotta con il presente schema di decreto dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali disposizioni, in particolare il comma 1, lettera a), impegnano le Amministrazioni a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando in particolare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale.

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale, né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

La tecnica normativa utilizzata è stata quella di procedere alla abrogazione e sostituzione del citato D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258. Il presente schema di Regolamento dovrà essere approvato ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 7 agosto n.400 del 1988, come introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.59.



Ministero degli Affari Esteri

Schema di DPR concernente “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri” a norma dell’Art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Analisi di impatto della Regolamentazione
(Art. 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246; DPCM 11 settembre 2008, n. 170;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttiva 26 febbraio 2009)

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

A) Quadro normativo vigente. In base all’Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le Amministrazioni sono chiamate a ridimensionare i propri assetti organizzativi, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando in particolare una riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale. A tale precetto normativo il Ministero degli Affari Esteri intende dare attuazione mediante lo schema di DPR oggetto della presente relazione.

B) Carenze e criticità constatate nella vigente situazione normativa. L’Amministrazione degli Affari Esteri è attualmente articolata in 19 centri di responsabilità, fra cui cinque Direzioni Generali geografiche (Europa; Mediterraneo e Medio Oriente; Americhe; Africa Subsahariana; Asia, Oceania, Pacifico e Antartide).

Tale articolazione ha presentato nel funzionamento quotidiano della struttura alcune criticità, anche in considerazione della dimensione sempre più “globale” delle problematiche contemporanee: questioni politiche quali sicurezza, terrorismo, criminalità transnazionale e proliferazione nucleare, nonché questioni economiche quali povertà, sviluppo, energia, clima e stabilità economico-finanziaria, solo per fare qualche esempio, richiedono, in altre parole, trattazione e soluzioni integrate. Anche per gli interlocutori esterni l’interazione con l’Amministrazione risulta facilitata, concentrando le funzioni, anche con riguardo alle diverse aree geografiche, in un minor numero di strutture.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo. Il problema posto dalla attuale articolazione settoriale del Ministero degli Affari Esteri può essere rappresentato ricorrendo a due esempi. Anzitutto, le minacce alla sicurezza ed alla pace sono oggi incarnate anche da attori che operano a livello transnazionale. La risposta a tali minacce richiede la capacità di guardare attraverso la tradizionale articolazione territoriale della comunità internazionale, alla ricerca di soluzioni integrate e globali; parimenti, sul piano economico, nel contesto della globalizzazione, i risultati dipendono dal posizionamento, non delle singole imprese o degli altri diversi operatori economici, ma piuttosto del sistema Paese nel suo complesso, che sappia coinvolgere, tra le altre, anche le risorse culturali, scientifiche e sociali in un approccio strategico. E in tale approccio tutti gli attori sono chiamati a dare il proprio contributo: Amministrazioni statali ed Enti territoriali, imprese, enti culturali ed Università, con l’impulso specifico del Ministero degli Affari Esteri che si avvale della rete delle Ambasciate, degli Uffici Consolari e degli Istituti Italiani di Cultura.



Del resto, un analogo approccio integrato e globale alle questioni politiche ed economiche è oggi fatto proprio dai Ministeri degli esteri di importanti *partner* occidentali, quali Francia, Germania e Regno Unito. L'esperienza internazionale ed europea corrobora le ragioni a favore della riorganizzazione qui presentata.

D) Obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo ed indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento. Da un punto di vista organizzativo, obiettivo immediato della riorganizzazione qui presentata è la riduzione delle strutture di livello dirigenziale generale (Direzioni Generali), che diventano 8, dalle attuali 13. Si procede pertanto ad accorpamenti di competenze prima ripartite su un ampio numero di centri di responsabilità: il criterio di fondo è l'assorbimento delle competenze delle attuali Direzioni Generali geografiche nell'ambito delle nuove Direzioni Generali tematiche.

In dettaglio, si deve menzionare l'istituzione di una *Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza* nonché di una *Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali*: all'interno di tali Direzioni verranno curati, in tutti i rispettivi settori, anche i rapporti bilaterali con le varie aree geografiche. Viene inoltre istituita la *Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese*, che integra aspetti economici, culturali e scientifici della proiezione esterna dell'Italia, fornendo un costante supporto alle imprese e all'insieme delle realtà produttive italiane impegnate a livello internazionale. Ad un'unica *Direzione Generale per l'Unione Europea* farà invece capo la totalità dei temi riguardanti l'integrazione in ambito UE: dal funzionamento e sviluppo dell'Unione, ai rapporti bilaterali con i Paesi membri e con quelli candidati all'adesione nonché con i Paesi dei Balcani e dello Spazio Economico Europeo.

Obiettivo abbinato alla riduzione delle strutture dirigenziali generali è il conseguimento di economie di scala per quanto riguarda lo svolgimento di mansioni di supporto, e il conseguente riorientamento di delle risorse umane verso le mansioni istituzionali.

Per gli obiettivi di lungo periodo, vale quanto indicato alle precedenti lettere B e C.

E) categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. Gli effetti del provvedimento sono destinati ad essere positivamente percepiti da ogni soggetto, pubblico e privato, interessato dai processi globali di cui sopra: imprese, amministrazioni, università, collettività italiane: con la riorganizzazione qui presentata viene infatti creata, per l'integralità delle articolazioni del sistema Paese, una struttura in grado di interagire con immediatezza ed efficacia.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Il progetto di DPR nasce da una riflessione sui grandi temi globali ai quali è confrontato oggi il nostro Paese. Tale riflessione è stata condotta in costante ascolto delle esigenze provenienti dal "territorio" cioè dai soggetti, istituzionali e non, maggiormente impegnati sulla scena internazionale. Del progetto di DPR sono state informate le Organizzazioni Sindacali nel corso di appositi incontri; il testo ha recepito alcune osservazioni raccolte in tale occasioni. Si sono inoltre svolte riunioni congiunte con il Ministero dell'Economia e Finanze nonché con il Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

L'opzione zero, cioè l'astensione dall'intervento normativo, è impercorribile, stante il citato all'Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Vd. *Supra*, sezione 1, lettera A): il Ministero degli Esteri, come la generalità delle Amministrazioni, è infatti impegnato a ridimensionare i propri assetti organizzativi, dunque a varare un progetto di riforma in tal senso. La sfida è piuttosto quella di abbinare ad una riduzione di centri di responsabilità, cioè ad un intervento "quantitativo", un salto qualitativo, grazie all'approccio illustrato alle lettere B) e C) della precedente sezione 1.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.



La riorganizzazione del Ministero, in quanto coinvolge gli uffici di livello dirigenziale generale richiede, quale strumento normativo, il decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Pertanto sono da escludersi opzioni regolatorie di carattere alternativo

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

In generale, l'opzione regolatoria proposta si giustifica in base alle considerazioni svolte alle precedenti sezioni 3 e 4. In dettaglio, vale quanto segue.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti. Gli effetti della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale si dividono in immediati e di medio-lungo periodo. Nell'immediato, come risulta alla lettera D della precedente sezione 1, la riforma è destinata a produrre una contrazione delle strutture dirigenziali di livello generale ed una corrispondente riduzione dei centri di spesa; nel medio periodo, è atteso un potenziamento del sistema Paese, misurabile mediante il posizionamento sui mercati e in generale sulla scena globale (vd. Sezione 1, lett. C); nel lungo periodo, scopo strategico della riforma è la creazione di strutture adeguate agli obiettivi globali di cui sopra, la misurazione dei risultati in tale ambito resta naturalmente soggetta a valutazioni politiche difficilmente che è problematico determinare a priori.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti. L'opzione prescelta presenta il vantaggio di un'immediata riduzione delle strutture dirigenziali di livello generale. In merito a tale vantaggio, come pure a quelli di medio e lungo periodo, si rinvia a quanto indicato alla lettera A) della presente sezione 5 ed in generale alla precedente sezione 1. Le indicazioni in termini di vantaggi collettivi netti sono ivi descritte, da un punto di vista economico, in termini di contributo alla promozione del sistema Italia e, da un punto di vista politico, in termini di maggior attenzione alle sfide globali cui è confrontato il nostro Paese nell'attuale scenario internazionale.

C) Puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. L'Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, non pone direttamente obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti dei processi di riorganizzazione. Nondimeno, l'Amministrazione degli Affari Esteri è comunque impegnata in una vasta attività di informazione, vuoi con riferimento ai servizi che attraverso la rete estera vengono offerti ai cittadini e comunque ai soggetti italiani attivi sulla scena internazionale, vuoi con riferimento proprio alle iniziative intraprese per migliorare tali servizi. Anche con riferimento a tale informazione il Ministero degli Affari Esteri intende procedere ad un potenziamento ed una maggiore efficacia, per effetto della riforma.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate. Come si è detto alla precedente sezione 4, nessuna opzione normativa alternativa è stata esaminata, stante il vincolo legislativo che ha reso necessario il ricorso ad un Decreto del Presidente della Repubblica.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

i. L'intervento normativo qui illustrato è stato elaborato tenendo conto della razionalizzazione delle strutture esistenti e dei centri di spesa, quale obiettivo qualificato dell'azione di governo in ambito economico e finanziario.

ii. Per l'attuazione dell'intervento normativo qui illustrato, sul piano amministrativo e gestionale, l'Amministrazione fa affidamento altresì sulle proprie risorse umane, regolarmente aggiornato mediante apposite iniziative di formazione (*Supra*, sezione 1, lett. D).

iii. La riorganizzazione del Ministero degli Esteri, con le finalità sopra descritte, presuppone naturalmente anche un adeguamento tecnologico, necessario ad ogni pubblica amministrazione che intenda operare in tempi rapidi nell'odierno quadro globale e ciò vale ancor più per il Ministero degli Affari Esteri, chiamato a gestire una rete di oltre cento uffici esteri: al riguardo, l'intervento normativo è stato affiancato da adeguate iniziative sul piano informatico, volte alla de-materializzazione dei documenti: ad esempio, l'introduzione ed il continuo sviluppo della PEC (posta elettronica certificata) hanno già migliorato l'efficienza della rete, con un risparmio di 1.100.000 Euro, fra costi del tradizionale corriere diplomatico (circa 800.000 Euro, pari ad un risparmio del 57% sulle spese in passato sostenute) e costi delle ordinarie spese postali (circa 300.000 Euro, pari ad un risparmio del 40% sulle spese in passato sostenute).

iv. Per le situazioni ambientali e gli aspetti socio culturali, si rinvia a quanto generalmente illustrato alla precedente sezione 1.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Il principale effetto della riforma, in termini di competitività del Paese ed in generale di funzionamento del mercato, è quello atteso dalla concentrazione delle attività di promozione economica, culturale e scientifica nell'ambito di una struttura dirigenziale unitaria di livello generale (la Direzione Generale dedicata al Sistema Paese, vedi *Supra*, sezione 1, lett. C e D). Per il resto, l'intervento normativo qui presentato non rientra in senso stretto fra quelli di politica economica, in relazione ai quali è prevista la dettagliata compilazione della presente sezione dell'AIR (DPCM 11 settembre 2008, n. 170, Art. 4, All. A).

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.* Principale soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio qui indicato è l'Amministrazione degli Affari Esteri, cui viene richiesto l'adeguamento normativo a quanto prescritto dal più volte citato Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.* Si rinvia a quanto indicato alla precedente lett. C della sezione 5.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.* I risultati attesi in base al presente intervento regolatorio, come descritti alla precedente sezione 1, sono indubbiamente ambiziosi. Comprensibilmente, è stata prevista una verifica di medio termine sul raggiungimento di essi: come richiamato espressamente dall'Art. 11 dello stesso progetto di DPR, ai sensi della normativa vigente, allo scadere di due anni dalla sua entrata in vigore, verrà compiuta una verifica sui risultati raggiunti, in vista degli eventuali aggiustamenti.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione ed aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.* Il presente intervento normativo nasce, come si è più volte ricordato, da una precisa prescrizione normativa di livello legislativo (Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, più volte citato). In materie di così significativa importanza come quella qui presentata, la revisione e l'adeguamento restano riservati al legislatore, quindi sottratti ad ogni meccanismo automatico.

Gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla verifica d'impatto sono anzitutto quelli di efficienza e concentrazione perseguiti come obiettivi immediati dell'intervento qui illustrato.